APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 30

Qualora la concessionaria non soddisfi regolarmente agli obblighi assunti, il Regio demanio puo' diffidarla perche' si ponga in regola, entro un termine da stabilirsi, e corrisponda gli eventuali risarcimenti.

Decorso infruttuosamente il detto termine, il Regio demanio potra' infliggere alla concessionaria una penalita' da L. 100 a L. 2000, oltre l'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la concessionaria persista nell'inadempienza, o nella resistenza agli ordini del Regio demanio, questo potra' dichiarare la decadenza dalla concessione, sentito il Consiglio centrale.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it